

DIREZIONE GENERALE

CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

IL DIRETTORE

**LUCA BALDINO**

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	CFR FILESEGNATURA.XML		
DEL	CFR FILESEGNATURA.XML		

**MGN/Es.S**

Ai Sindaci  
Ai Referenti delle funzioni amministrative  
in materia di esercizi farmaceutici  
dei Comuni

Ai Responsabili  
dei Servizi Farmaceutici Territoriali  
delle Aziende Unità Sanitarie Locali

Ai Direttori dei Dipartimenti di Sanità Pubblica  
delle Aziende Unità Sanitarie Locali

Ai Presidenti degli  
Ordini dei Farmacisti

Alle Associazioni di categoria delle farmacie  
convenzionate

della Regione Emilia-Romagna

Loro indirizzi PEC

**Oggetto: Aggiornamento dei contenuti disponibili sul portale regionale “Accesso Unitario”  
in relazione alle attività sanitarie diverse dalla dispensazione dei medicinali svolte  
dalle farmacie.**

Come già comunicato con precedente nota Prot. 29/02/2024.0215691.U, con Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 247 del 20/02/2024 sono stati definiti i “Requisiti generali, procedurali, organizzativi, strutturali, igienico sanitari e tecnologici che la farmacia deve possedere ai fini dell’esercizio delle attività sanitarie in farmacia - diverse dalla dispensazione di medicinali – in riferimento al decreto legislativo 153/2009 e sue integrazioni e all’art. 17 della legge regionale 2/2016”.

Si ricorda che la DGR 247/2024 ha previsto che, a partire dalla data di adozione dell’atto (20/2/2024):

- le farmacie di nuova apertura, quelle che si trasferiscono in locali nuovi e quelle che annettono locali distaccati devono possedere i requisiti previsti dalla DGR stessa, in relazione alle prestazioni di farmacia dei servizi che intendono svolgere;
- le farmacie già aperte, nelle quali i servizi di cui al D. Lgs 153/2009 sono già attivi, devono adeguarsi ai requisiti di cui alla DGR 247/2024 entro il 20/2/2027.

Viale Aldo Moro 21  
40127 Bologna

tel. 051.527.7163

[dgsan@regione.emilia-romagna.it](mailto:dgsan@regione.emilia-romagna.it)  
[dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it)



## Interventi sul Portale Accesso Unitario

In coerenza alla disciplina introdotta con la DGR 247/2024, sul Portale Accesso Unitario:

- è stato aggiunto l'intervento:
  - comunicazione di attività sanitarie svolte in farmacia;
- sono stati aggiornati gli interventi:
  - domanda di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di farmacia - avvio in sede farmaceutica assegnata mediante concorso;
  - domanda di autorizzazione al trasferimento dei locali della farmacia all'interno della propria sede farmaceutica;
  - domanda di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di farmacia - utilizzo locali distaccati della farmacia.

I quattro interventi sopra richiamati prevedono la compilazione di un **form** disponibile al seguente link <https://regioneer.it/servizi-farmacie> attraverso il quale le farmacie:

- indicano le attività sanitarie svolte, diverse dalla dispensazione dei farmaci;
- specificano in quale tipologia di spazio è svolta ogni attività sanitaria erogata (locale interno o esterno alla farmacia, box, a farmacia chiusa, spazio in deroga rispetto ai requisiti di cui alla DGR 247/2024).

Tutti i quattro interventi prevedono tra gli allegati obbligatori il file che deve essere generato al termine della compilazione del *form*.

## Tempistica di compilazione e invio del *form* e degli interventi sul Portale Accesso Unitario

Le domande di autorizzazione di cui sopra devono essere presentate, per definizione, prima di iniziare l'attività per cui si chiede l'autorizzazione.

La comunicazione delle attività sanitarie già svolte, invece, deve avvenire **entro il 31 agosto 2024**, selezionando l'opzione "la presente è la prima comunicazione inoltrata delle attività sanitarie diverse dalla dispensazione di medicinali svolte nei locali della farmacia". Nel caso in cui una farmacia inizi a svolgere almeno una delle attività sanitarie diverse dalla dispensazione dei farmaci successivamente al 31 agosto 2024, senza la necessità di chiedere una delle autorizzazioni sopra elencate, deve tempestivamente utilizzare il modulo di comunicazione.

Gli aggiornamenti/le modifiche rispetto alle attività sanitarie dichiarate/comunicate che interverranno successivamente devono essere comunicati attraverso l'intervento "comunicazione di attività sanitarie svolte in farmacia", entro il mese di dicembre di ogni anno, selezionando l'opzione: "la presente costituisce aggiornamento di comunicazione già inoltrata".

Il *form* deve essere ricompilato (e allegato) ogni volta che si invia uno degli interventi di cui alla presente nota.

Nell'immagine di seguito riportata è illustrato uno schema riassuntivo relativo alla tipologia di Intervento sul Portale Accesso Unitario, alla compilazione del *form* e alle relative tempistiche di invio dati.



## Precisazioni

Una farmacia che non svolga alcuna attività sanitaria diversa dalla dispensazione dei medicinali e non chiedi alcuna autorizzazione non dovrà né compilare né inviare alcun intervento su Accesso Unitario o form.

Qualora in farmacia siano presenti infermieri o operatori socio-sanitari, è necessario selezionare la Condizione trasversale “Sono presenti infermieri o eventuali operatori socio-sanitari” disponibile in ognuno degli interventi oggetto della presente nota. La selezione di tale condizione trasversale include tra gli allegati del modulo da inviare il relativo allegato (vedi sotto).

Tutti gli interventi oggetto della presente nota prevedono i seguenti allegati:

- Procedure/istruzioni operative prevenzione e controllo infezioni;
- Planimetria dei locali con layout degli arredi e delle attrezzature e indicazione della specifica attività svolta in ogni locale o box oppure, nel caso siano svolte più attività nel medesimo locale o box, indicare “locale attività sanitarie”;
- Compiti e responsabilità infermieri e degli eventuali operatori socio-sanitari;
- PDF risultante dall'avvenuta compilazione del form, di cui sopra.

Sono tutti allegati obbligatori, fatto salvo quello relativo a compiti e responsabilità degli infermieri e degli eventuali operatori socio-sanitari che è da allegare solo ove tali professionisti siano presenti in farmacia.

Nel form è presente una prima sezione (punto 17) in cui selezionare le tipologie di attività che vengono svolte:

### 17. Tipologia di prestazione Attività sanitaria \*

Barrare le prestazioni di interesse

- 1. Prestazioni analitiche di prima istanza (di seguito **test autodiagnostici**)
- 2. Test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare (di seguito **"test diagnostici professionali"**)
- 3. Prestazioni erogabili con dispositivi strumentali utilizzabili in Farmacia (di seguito **"dispositivi strumentali"**)
- 4. Prestazioni professionali di carattere sanitario (di seguito **"prestazioni professionali"**)
- 5. Attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e altre prestazioni (di seguito **"FarmaCUP"**)
- 6. Test diagnostici che prevedono il prelievamento del campione biologico a livello nasale, salivare e orofaringeo (di seguito **"tamponi"**)
- 7. Vaccinazioni effettuabili in farmacia (di seguito **"vaccinazioni"**)
- 8. **Altre attività sanitarie**
- 9. **Non applicabile (nessuna attività)**

Poi vi è un punto per ognuna delle tipologie di attività indicate al punto 17, dove si deve specificare, per tale attività, dove viene svolta, ad esempio:

### 18. Test autodiagnostici \*

(Rispondere se al punto 17 è stata selezionata l'opzione) - Indicare dove è svolta la prestazione oppure se non è applicabile

- Locale interno alla farmacia minimo 9 mq.
- Locale esterno alla farmacia minimo 9 mq di cui sono titolare
- Locale esterno di altra farmacia
- Box minimo 6 mq.
- Farmacia chiusa
- Spazio in deroga
- non applicabile (per i casi in cui l'attività non viene svolta)

Il punto 21. Prestazioni professionali si riferisce alle attività effettuate da professionisti sanitari presenti in farmacia.

Il punto 24. Altre attività sanitarie si riferisce a ulteriori attività sanitarie svolte in coerenza alla previsione di cui all'art. 17 della LR 2/2016<sup>1</sup>, non ricomprese nei punti precedenti.

## Casi particolari

1. Domanda di un'autorizzazione presentata prima della approvazione della DGR 247/2024.

Qualora l'istanza di un'autorizzazione (di cui alle tre tipologie più sopra esposte) sia stata presentata prima dell'approvazione della DGR 247/2024, quando non erano ancora disponibili gli interventi aggiornati sul portale Accesso Unitario e la farmacia inizi a svolgere l'attività dopo il 20/2/2024, la farmacia stessa dovrà compilare/inviare il modulo di comunicazione di attività sanitarie svolte in farmacia entro le tempistiche per esso previste sopra esposte e, qualora non possieda i requisiti previsti dalla DGR, potrà adeguarsi a tali requisiti entro il 20/2/2027.

2. Domanda di un'autorizzazione presentata da farmacia che NON svolge attività sanitarie diverse da dispensazione farmaci.

Nel caso in cui la farmacia che richiede una delle tre autorizzazioni di cui alla presente nota non svolga alcuna attività sanitaria diversa dalla dispensazione dei farmaci, dovrà comunque compilare il *form* selezionando più volte l'opzione "non applicabile" (essendo il *form* un allegato obbligatorio delle tre domande).

3. Comuni che non utilizzano il Portale Accesso Unitario.

Per i Comuni che non utilizzano il portale Accesso Unitario è necessario adeguare gli strumenti utilizzati ai contenuti della presente nota. Si ricorda che dal portale Accesso Unitario - accessibile dal link <https://au.lepida.it/suaper-fe/> - è possibile scaricare i moduli in bianco degli interventi al fine di consultarne i contenuti. In particolare, è necessario che sia presente l'allegato derivante dalla compilazione del *form* che è accessibile a qualsiasi farmacia attraverso il link precedentemente indicato.

Si ricorda infine che per consentire alle AUSL di svolgere l'attività di competenza, il/la Comune/Unione è tenuto a trasmettere tempestivamente tutte le domande e le comunicazioni presentate tramite Accesso Unitario, complete di allegati, relative agli esercizi farmaceutici al Servizio farmaceutico dell'AUSL.

Cordiali saluti

Luca Baldino  
(firmato digitalmente)

---

<sup>1</sup> Art. 17

Attività e servizi erogabili in farmacia

1. In applicazione del principio della libertà di iniziativa economica e nel rispetto della tutela prioritaria del diritto alla salute, il titolare di esercizio farmaceutico, nei locali della farmacia, può svolgere le attività commerciali ed erogare i servizi, anche di carattere sanitario, che non interferiscono con l'attività principale di dispensazione dei farmaci.

2. Tutte le attività devono essere avviate e svolte nel rispetto della specifica normativa di settore vigente in materia, compresi i regolamenti locali. L'esercizio di servizi di rilievo sanitario e socio-sanitario soggetti a specifica autorizzazione è consentito nei locali idonei della farmacia previa acquisizione dell'autorizzazione stessa da parte del titolare di esercizio farmaceutico.

3. Per esigenze di tutela della salute, la Regione può, con proprio atto, subordinare l'esercizio di determinati servizi in farmacia al rispetto di specifici requisiti organizzativi e strutturali.

4. In ogni caso all'interno della farmacia è vietato l'esercizio di professioni sanitarie che abilitano alla prescrizione di medicinali.

5. Nel rispetto prioritario del diritto alla salute è dovere del farmacista che i prodotti sugli scaffali vengano disposti e le informazioni su prodotti e servizi vengano fornite in modo da garantire la distinguibilità da parte dei cittadini fra prodotti sanitari e altri prodotti prettamente commerciali.